



Università degli Studi di Padova
Centro interdipartimentale
di ricerca e servizi sui diritti
della persona e dei popoli

Quaderni



Cattedra Unesco
Diritti umani,
democrazia e pace

2004 n. 8

LA POLITICA DELLA REGIONE DEL VENETO PER LA PACE I DIRITTI UMANI E LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

cleup



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Copyright 2004
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
Università degli Studi di Padova

Prima edizione: dicembre 2004

ISBN 88-7178-839-7

Stampato in Italia – Printed in Italy
CLEUP scarl
“Coop. Libreria Editrice Università di Padova”
Via G. Belzoni, 118/3 – Padova (Tel. 049 650261)
www.cleup.it

Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento,
totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese
le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.

Sommario

<i>Premessa</i>	5
<i>Giancarlo Galan</i>	
<i>Introduzione</i>	7
<i>Marialuisa Coppola</i>	
<i>Per la cultura dei diritti umani, della pace e della cooperazione: l'investimento infrastrutturale della Regione Veneto</i>	9
<i>Antonio Papisca</i>	
<i>Legge Regionale 16.01.1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà"</i> .	19
<i>Infrastruttura regionale per la pace, i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo</i>	35
<i>Stanziamenti di Bilancio</i>	
<i>Anni 2000-2004</i>	37
Cooperazione allo sviluppo.....	37
Solidarietà Internazionale	37
Diritti umani.....	38
<i>Parte prima - Interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace</i>	
<i>Periodo 2001-2006</i>	39
<i>Programma triennale di interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace - Periodo 2001-2003</i>	41
<i>Premessa</i>	43
Il Programma triennale.....	44
Gli obiettivi e le priorità da perseguire nel triennio	44
I criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani.....	50
I criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.....	52
<i>Piano annuale 2001 - Interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace</i>	57
<i>Premessa</i>	59
Normativa e documentazione di riferimento in materia.....	59
Obiettivi di Piano da perseguire per l'anno 2001	63
Iniziative	68
Prospetto finanziario anno 2001	81
Riepilogo.....	82

<i>Piano annuale 2002 - Interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace</i>	85
Premessa.....	87
Normativa e documentazione di riferimento in materia.....	87
Obiettivi di Piano da perseguire per l'anno 2002	91
Iniziative	97
Prospetto finanziario anno 2002.....	115
Riepilogo.....	115
 <i>Piano annuale 2003 - Interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace</i>	 117
Normativa di riferimento	119
Obiettivi e priorità.....	120
Iniziative	124
 <i>Relazione sintetica triennio 2001-2003</i>	
<i>Interventi regionali in materia di Diritti umani e cultura di pace.....</i>	<i>135</i>
Anno 2001	137
Anno 2002.....	143
Anno 2003.....	150
 <i>Programma triennale di interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace - Periodo 2004-2006</i>	 157
1. Quadro di riferimento	159
2. Obiettivi.....	160
3. Priorità.....	162
4. Selezione delle iniziative	164
 <i>Piano annuale 2004 - Interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace</i>	 165
Normativa di riferimento	167
1) Obiettivi e priorità	169
2) Soggetti promotori.....	170
3) Strategie e modalità di intervento.....	170
4) Tipologia delle iniziative finanziabili	171
5) Finanziamento delle iniziative	172
6) Adempimenti di legge	173
7) Iniziative regionali dirette.....	175
8) Iniziative a contributo	176
Iniziative regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace ..	183

<i>Parte seconda - Interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale Periodo 2001-2006</i>	187
---	-----

<i>Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale - Periodo 2001-2003</i>	189
---	-----

Premessa.....	191
Il Programma triennale.....	192
A) Obiettivi e priorità da perseguire nel triennio.....	192
B) Criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo .	196
C) I criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.....	198
Conferenza regionale – Manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo e promozione del commercio equo e solidale.....	201

<i>Piano annuale 2001 - Interventi di attuazione del Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale</i> .	203
---	-----

Premessa.....	205
Normativa di riferimento	206
Piano annuale.....	207
A - Interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo	208
6.a - Iniziative dirette.....	216
6.b - Iniziative a contributo	225
B - Interventi di solidarietà internazionale	232

<i>Piano annuale 2002 di attuazione del Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale</i>	239
--	-----

Premessa.....	241
Normativa di riferimento	242
Piano annuale.....	243
A - Interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo	244
6.a - Iniziative dirette regionali	252
6.b - Iniziative a contributo	276
B - Interventi di solidarietà internazionale	286
Verifica e valutazione degli interventi progettuali.....	294
Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo	295

<i>Piano annuale 2003 di attuazione del Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale</i>	297
--	-----

Normativa di riferimento	299
Piano annuale.....	300
A - Interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo	300
6.a - Iniziative regionali dirette	306

6.b - Iniziative a contributo	337
B - Interventi di solidarietà internazionale	343
<i>Relazione sintetica triennio 2001-2003 - Interventi regionali in materia di</i>	
<i>Cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà</i>	<i>345</i>
Premessa.....	347
Anno 2001	349
Anno 2002.....	357
Anno 2003.....	367
<i>Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e</i>	
<i>solidarietà internazionale - Periodo 2004-2006</i>	<i>383</i>
1. Quadro di riferimento	385
2. Obiettivi.....	386
3. Priorità.....	388
4. Selezione delle iniziative	388
5. Interventi di solidarietà internazionale	389
<i>Piano annuale 2004 di attuazione del Programma triennale degli interventi di</i>	
<i>cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale</i>	<i>391</i>
Normativa di riferimento	393
Piano annuale.....	394
A - Interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo	394
6.a) Iniziative regionali dirette	400
6.b) Iniziative a contributo	401
B - Interventi di solidarietà internazionale	407
Iniziative dirette di cooperazione allo sviluppo- prima fase anno 2004	409
Interventi di solidarietà internazionale- prima fase anno 2004	413
Iniziative dirette di cooperazione allo sviluppo- seconda fase anno 2004	414
Interventi di solidarietà internazionale- seconda fase anno 2004	416

Premessa

Giancarlo Galan

Presidente della Regione del Veneto

Il momento storico che stiamo vivendo si caratterizza per l'insorgere di aspetti complessi e dibattuti, che si presentano di difficile gestione secondo schemi politico-istituzionali dimostratisi ormai superati.

Dai nuovi scenari che si stanno delineando emerge anche, tra l'altro, che la politica estera, per essere quanto più possibile completa e costruttiva, non può avere quali attori protagonisti solo gli Stati.



Ne consegue che va convintamente dato forte impulso, a tutti i livelli istituzionali, ad attività in grado di promuovere e sviluppare solidi rapporti di collaborazione internazionale anche tra entità regionali.

In aggiunta a ciò, si deve decisamente tendere alla creazione di “reti” territoriali transnazionali, nelle quali siano adeguatamente rappresentati anche attori non istituzionali, incentivando relazioni aperte alla sempre più stretta condivisione di obiettivi, priorità e iniziative, in attuazione del fondamentale principio di sussidiarietà.

In tale prospettiva spetta alle Regioni assumere un ruolo centrale di proposta e azione, alla luce anche delle novità introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione e dalla successiva entrata in vigore della Legge n. 131/2003 “La Loggia”, che hanno notevolmente ampliato gli ambiti di possibile espressione della potestà estera regionale.

La Regione del Veneto, peraltro, già da tempo cura con particolare attenzione i rapporti internazionali, attenta ai cambiamenti in atto e pronta a rispondere alle nuove necessità emergenti, in un'ottica di grande apertura alle relazioni e alle collaborazioni con Autorità statali, regionali e locali estere.

È così venuto a crescere negli anni anche il sostegno apportato alle attività in materia di sviluppo sostenibile e promozione dei diritti umani, che la Regione ha definito all'interno di un proprio specifico quadro normativo, dato dalla Legge regionale n. 55 del 1999 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà".

Considerando parte fondamentale dell'azione regionale una ottimale gestione delle proprie politiche di rilevanza internazionale, non si può infatti prescindere dall'attivazione e dal perfezionamento di adeguati strumenti propositivi e operativi in ambiti tematici quali i diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione decentrata allo sviluppo e l'aiuto umanitario, che rappresentano elementi imprescindibili di tutte le più rilevanti dinamiche politiche internazionali.

Questa pubblicazione, curata con la collaborazione del Centro interdepartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, vuole essere un importante momento di analisi e informazione sulle attività svolte dal Veneto in tali settori, caratterizzati da notevoli complessità e potenzialità e in forte espansione.

L'elevato livello qualitativo delle iniziative promosse dagli attori pubblici e privati presenti sul territorio regionale è oramai ampiamente riconosciuto in ambito nazionale e internazionale e costituisce un significativo esempio delle capacità di proiezione estera della Regione del Veneto.

Proiezione che sarà sempre più ampia e incisiva, e nel cui ambito i temi dall'affermazione dei valori di pace, libertà, democrazia e sviluppo sostenibile acquisiranno, anche nell'azione regionale, una dimensione sempre più rilevante.

Introduzione

Marialuisa Coppola

Assessore Regionale alle Relazioni Internazionali,
ai Diritti umani e alla Cooperazione allo sviluppo

In tema di riconoscimento internazionale dei diritti umani, della promozione della solidarietà e dell'educazione alla multiculturalità, si è assistito negli ultimi anni ad un processo di individuazione ed attuazione di nuovi livelli di *governance* fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, che hanno dato luogo ad una redistribuzione delle rispettive competenze aprendo, in particolare, uno spazio importante al ruolo delle Amministrazioni regionali.



La Regione del Veneto si è inserita attivamente in questo processo e dimostrando ampia capacità di cogliere i segni dei tempi si è dotata di uno strumento normativo finalizzato alla promozione e affermazione di quei valori fondamentali sui quali la comunità internazionale fonda la propria azione per il bene dell'umanità e che trovano nel patrimonio culturale e identitario europeo, italiano e regionale un legame naturale e pressoché profondo e indissolubile.

Grazie alla Legge regionale n. 55 del 16.12.1999 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”, abbiamo saputo dare concretezza e operatività ad un impegno consolidato e in continua evoluzione per l'affermazione dei valori sui quali si fonda la dignità della persona, anche in considerazione del principio *humana dignitas servanda est*.

In ottemperanza all'auspicata centralità dei bambini (la Convenzione internazionale sui diritti dei bambini in vigore dal 1990 è il Trattato più ratificato nella storia delle relazioni internazionali), l'attività di programmazione e pianificazione regionale si è altresì contraddistinta per una particolare attenzione e sensibilità al mondo dell'infanzia, in una e-

vidente prospettiva strategica e con la consapevolezza che solo attraverso l'educazione è possibile infondere coscienza della propria dignità e rispetto per quella altrui.

Nel dare attuazione alla propria legge in materia, la nostra Regione, anche nel rispetto dei principi fissati dalla Dichiarazione del Millennio, approvata dalle Nazioni Unite nel settembre 2000, ha inoltre inteso contribuire alla più ampia e duratura affermazione di condizioni di sviluppo umano sostenibile, ossia rispettoso delle future generazioni, e partecipativo, in quanto capace di associare donatori e beneficiari nei processi decisionali.

In tale prospettiva, abbiamo delineato con successo un proprio modello originale di interventi di cooperazione decentrata, fondato sulla solidarietà ai Paesi meno sviluppati e in transizione, ma anche sul rispetto e sostegno delle dinamiche di sviluppo già instaurate grazie all'attività degli attori locali.

In conclusione, la Giunta Regionale ha inteso fornire le condizioni e le risorse per l'esercizio di una democrazia più accessibile e partecipata, creando un sistema di relazioni, collaborazioni, cooperazione e consultazione con i soggetti impegnati attivamente, all'interno del proprio territorio, facendo sì che tale sistema diventi elemento irrinunciabile per il raggiungimento degli obiettivi regionali.

Tutto questo, nella convinzione che una buona amministrazione richieda, sia al suo interno, che verso l'esterno il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali e la promozione dei valori di coesione e solidarietà.

Principi che sorpassano le frontiere regionali e nazionali, e dai quali l'esercizio della democrazia ad ogni livello non può prescindere.

Questa pubblicazione intende riassumere qual è stato il nostro impegno concreto nel dare attuazione a tali principi che sono elemento basilare della nostra società.

Per la cultura dei diritti umani, della pace e della cooperazione: l'investimento infrastrutturale della Regione Veneto

Antonio Papisca

Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova

L'impegno che la Regione Veneto sta oggi approfondendo, con crescente, esemplare organicità, nell'applicazione della Legge n.55 del 16 dicembre 1999 portante su "interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà", ha la sua origine prossima nel periodo a cavallo tra il 1987 e il 1988. Per la più antica genesi, non sarebbe arbitrario rifarsi alla seminazione di universali di pace e di umanesimo in terra veneta portata avanti nei secoli da personaggi quali S. Antonio, Marsilio, Petrarca, Ruzzante, S. Giuseppe Barbarigo (giovane membro della delegazione della Repubblica di Venezia ai negoziati per la Pace di Westfalia del 1648), i Patriarchi di Venezia Giuseppe Sarto (San Pio X) e Giuseppe Roncalli (Beato Giovanni XXIII).

Nel periodo più vicino a noi, membri del Consiglio Regionale, certamente ispirati e lungimiranti, presero l'iniziativa di progettare una legge sul tema della pace: mi riferisco in particolare ai Consiglieri Amalia Casadei, della Democrazia Cristiana, e Ottavio Contolini, del Partito Comunista Italiano. Ambedue, separatamente, ebbero cordiali scambi di idee con i responsabili del Centro diritti umani dell'Università di Padova, nella comune consapevolezza che l'elaborazione del testo di legge, in particolare dei primi articoli, avrebbe dovuto evitare di prestarsi ad ambiguità, se non addirittura a distorsioni, di tipo ideologico. Non era ancora scoccato il fatidico 1989. Si ritenne che la via sicura fosse quella di ancorare il concetto di pace ad un paradigma giuridico difficilmente contestabile, quello dei diritti umani assunto come "fondativo" sia dal Diritto internazionale sia dalla Costituzione italiana. Con questo intendimento, il testo del primo articolo fu redatto in modo che comprendesse, implicitamente, la definizione di pace positiva e, esplicitamente, il formale riconoscimento della pace quale diritto fondamentale della persona e dei popoli. I riferimenti giuridici furono alle seguenti fonti:

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: il Preambolo, che proclama che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” (l’ordine mondiale di pace basato sui diritti fondamentali e, naturalmente, sui corrispettivi doveri); l’articolo 1 che recita: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” (il fondamento dei diritti è nella natura umana; si è tutti onticamente eguali e si deve tutti essere coresponsabili e solidali nelle comunità in cui si vive); l’articolo 28: “Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale in cui tutti i diritti e le responsabilità enunciati nella presente Dichiarazione possano essere pienamente realizzati” (definizione di pace positiva: *opus iustitiae pax*, interconnessione tra pace sociale e pace internazionale, un medesimo percorso di impegno civile, sociale e politico: dalla città all’Unione Europea fino alle Nazioni Unite, dalle società civili dei paesi ad economia sviluppata a quelle dei paesi in sviluppo);

Costituzione della Repubblica Italiana: in particolare, l’articolo 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; l’articolo 11: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Come noto, la Legge n.88 portante su “Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace”, prima del genere non solo in Italia ma nel mondo, fu adottata il 30 marzo del 1988: Umberto Carraro e Carlo Bernini presiedevano, rispettivamente, il Consiglio e la Giunta. Nello stesso anno il Consiglio Regionale adottava altre due Leggi significative per l’area dei diritti umani: per l’istituzione del Difensore Civico e dell’Ufficio di protezione e tutela pubblica dei minori. È il caso di sottolineare che nel 1988 ricorreva il quarantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: la Regione Veneto lo celebrò con un grande investimento di tipo infrastrutturale. Dal canto suo l’Università di Padova, per iniziativa del Centro diritti umani, otteneva con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 1988, l’istituzione della Scuola triennale di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, l’antesignana degli attuali Corsi di laurea-base (triennali) e di specializzazione (biennali) attivati in varie università italiane. La suddetta Scuola fu segnalata come pionieristica, tra gli altri, dall’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Sempre nel 1988, la Giunta Regionale istituiva al suo interno un'apposita struttura che, per l'impegno competente e appassionato del Dr. Angelo Tabaro, consentì di prontamente dare attuazione alla Legge, con la partecipazione attiva delle formazioni sociali e culturali interessate - scuole, associazioni, università, gruppi di volontariato - e degli enti di governo locale. In questo clima di fervore attuativo, in collaborazione con il Centro diritti umani dell'Università di Padova si procedette anche al varo dell'Archivio "pace diritti umani" previsto dall'articolo 2 della Legge, una struttura che con la sua Banca-dati e il Bollettino cartaceo continua a raggiungere migliaia di operatori.

Ebbe così inizio un percorso segnato da costante coinvolgimento di espressioni significative del mondo di società civile e da fervida creatività culturale, civica e politica. La Legge è stata particolarmente utile e feconda nell'aiutare la cultura della pace a svilupparsi nel solco che le è proprio, quello appunto dei diritti umani e dell'educazione alla legalità, alla nonviolenza, alla cittadinanza attiva, al dialogo, alla solidarietà. Grazie al supporto della Regione è stato in particolare consentito al Centro diritti umani di portare avanti la propria azione educativa e di ricerca oltre che nel contesto veneto, anche in sede nazionale, europea e internazionale: tra l'altro, nello stimolare il competente Ministero a disporre per l'estensione dell'insegnamento dei diritti umani all'intero sistema universitario italiano fino alla situazione attuale che, come prima ricordato, vede la materia dei diritti umani, della pace e della cooperazione allo sviluppo oggetto di specifici Corsi di laurea.

Oltre che sul terreno dell'educazione e della formazione, degna di segnalazione è anche la ricaduta che la pionieristica Legge 18/88 ha avuto in termini giuridici e istituzionali. Nel 1991, l'allora Assessore regionale Luciano Falcier, con delega in materia, diffuse tra i Comuni e le Province del Veneto la proposta del Centro diritti umani di Padova per l'inserimento nei nuovi Statuti di quella che fu subito chiamata la "norma pace diritti umani" e il cui testo riprende puntualmente quello dell'articolo 1 della Legge 18/88:

"Il Comune / la Provincia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia - riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

A tal fine il Comune/la Provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune/della Provincia una terra di pace.

Il Comune/la Provincia assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale".

Dal Veneto, la proposta si è rapidamente diffusa in tutto il Paese: oggi si contano a migliaia gli Statuti comunali e provinciali contenenti la succitata "norma". E sono andati moltiplicandosi gli assessorati, gli uffici, i dipartimenti, gli sportelli con specifico mandato in materia. Sul modello della Legge del Veneto, altre Regioni si sono dotate di strumenti legislativi riguardanti la cultura della pace e i diritti umani. Nel Veneto, in perfetta linea con la tensione giuridica e morale innescata dalla Legge, va annoverato anche il nuovo Statuto dell'Università di Padova, adottato nel novembre del 1995, il cui l'articolo 1.2 così stabilisce:

"L'Università degli studi di Padova, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto 'Universa Universis Patavina Libertas', afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale".

In questo contesto, si segnalano altre iniziative esemplari che hanno collegamento diretto con l'attuazione della Legge. Per esempio, nel 1991 viene organizzata a Venezia la prima grande Conferenza internazionale della "Helsinki Citizens Assembly"-HCA (Assemblea dei Cittadini di Helsinki), istituita l'anno prima a Praga per iniziativa del Presidente Vaclav Havel (che già l'aveva sognata in carcere) e di altri militanti dei diritti umani di "Carta 77". La Regione, con la collaborazione del Centro diritti umani di Padova, che per due anni avrà la direzione della Commissione diritti umani dell'HCA, offre una preziosa occasione d'incontro, dà un importante contributo ai primi sforzi di impianto delle formazioni di società civile dei paesi dell'Europa centrale e orientale, ne favorisce l'incontro con l'associazionismo dell'Europa democratica. Nel 1992, nel 500° anniversario della conquista dell'America, ha luogo a Padova e a Venezia una memorabile sessione del Tribunale Permanente dei Popoli i cui Atti, con prefazione dell'allora Assessore regionale Ettore Beggiano, sono contenuti in un volume ricco di apporti scientifici e di persistente attualità: in esso è ricostruita la vi-

ceda storica del “Diritto internazionale” e ne sono preconizzati gli sviluppi alla luce della Carta delle Nazioni Unite e del Diritto internazionale dei diritti umani. Sul piano delle iniziative di associazioni e organizzazioni non governative, accanto a quelle di carattere formativo, si segnalano quelle di carattere operativo “sul terreno”, in varie parti del mondo, in particolare nei Balcani. Va anche ricordato che una delegazione della Regione, guidata dall’Assessore Fabio Gava, consegna a Ginevra un contributo finanziario nelle mani dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite per il dispiegamento di monitori dei diritti umani. Successivamente, la Regione eroga un contributo ad una associazione per lo sminamento di un quartiere di Sarajevo. Vengono finanziati Corsi di formazione specificamente dedicati alla cultura della nonviolenza. Nel settore della cooperazione decentrata allo sviluppo e della solidarietà internazionale, le iniziative sono tante, molte sono anche originali e innovative.

E veniamo ancor più vicino a noi. Nel 1996, la Commissione Europea investe il Centro diritti umani dell’Università di Padova del compito di dar vita al Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, con l’iniziale partecipazione di altre 9 università europee (oggi sono divenute 40). L’inaugurazione del primo Corso avviene a Palazzo Ducale, nell’ottobre del 1997: Venezia sarà la sede permanente del Master e, collegato a questo, del Centro Inter-universitario Europeo per i Diritti Umani e la Democratizzazione, di più recente istituzione. La Regione dà subito il suo appoggio. Nel settembre del 1998, sempre a Palazzo Ducale per la cerimonia di consegna dei primi Diplomi del Master Europeo, il Presidente Giancarlo Galan pronuncia un discorso durante il quale annuncia il varo di una Legge regionale specificamente portante sul Master Europeo. Si noti che nel 1998 cade il 50° anniversario della Dichiarazione Universale: ancora una volta, la Regione del Veneto lo celebra facendo, appunto con il varo della Legge sul Master Europeo, un investimento infrastrutturale, di rilievo europeo e internazionale. Il Master Europeo, oltre che figurare nei documenti ufficiali dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite quale iniziativa formativa originale e di alto prestigio accademico e culturale, è oggi conosciuto in tutto il mondo: hanno finora conseguito il Diploma oltre 600 laureati provenienti da una quarantina di Paesi. Il contributo della Regione è stato utile anche ai fini dello sviluppo del cosiddetto “Processo di Bologna” inteso a creare forme di cooperazione e integrazione in campo universitario: il Diploma del Master Europeo, che per sei anni è stato unilateralmente conferito dall’Università di Padova quale ente coordinatore del programma, è divenuto a partire dall’anno accademico 2003-2004 un Diploma europeo

in senso pieno - uno “European Joint Degree” -, come dire una tappa avanzata, anche dal punto di vista giuridico, del citato “Processo di Bologna”. A questo si aggiunga che, come prima ricordato, le Università europee partecipanti al programma di Master hanno dato vita, con formale accordo inter-universitario, allo “European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation”, consorzio di università con personalità giuridica, che rappresenta, anch'esso, una novità di assoluto rilievo nello scenario accademico europeo e internazionale.

Sulla base dell'esperienza e dei risultati conseguiti, in Regione ci si interroga se non sia venuto il momento di aggiornare la pionieristica Legge del 18/88: il Vice Presidente della Giunta Regionale, Fabio Gava, con specifica delega per la materia, apre le consultazioni. Il risultato è di sicuro rilievo culturale e politico: il nuovo strumento legislativo dovrà operare, in capo al paradigma dei diritti umani, la esplicita ricapitolazione dei vari filoni di attività. Si perviene così all'adozione della Legge n.55 del 16 dicembre del 1999 portante su “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”. L'articolo 1, primo comma, così recita:

“La Regione del Veneto riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del Diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale”.

Viene confermata la collaborazione col Centro diritti umani di Padova per la gestione dell'Archivio, il precedente “Comitato permanente per la pace” assume la denominazione di “Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace”, viene istituito il “Comitato per la cooperazione allo sviluppo”. In questo nuovo, più organico contesto legislativo è incardinato il supporto regionale alla “Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto” (Commissione di Venezia) e alla “Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace”, mentre l'intero Capo III è dedicato alla “Cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale” e i “rapporti con lo Stato e l'Unione Europea” trovano definizione nell'articolo 7.

L'intervento della Regione in materia, come accennato all'inizio, ha assunto chiari caratteri di politica organica, portata avanti con la collaborazione attiva di enti e operatori di società civile nel pieno rispetto della loro libera iniziativa. Il merito va in grande misura ascritto alla competenza e alla passione dell'Assessore Marialuisa Cop-

pola la quale, *misterium coniunctionis!*, dimostra capacità e coraggio nel coniugare insieme la delega per la materia diritti umani, pace e cooperazione con quella del Bilancio, ad incremento della prima senza, beninteso, nuocere alla seconda: dunque, una coincidenza decisamente virtuosa e feconda. In questo contesto di sviluppo organico si segnala come esemplare anche il ruolo svolto dalla pertinente Direzione regionale e dal suo Dirigente, Diego Vecchiato, il quale si avvale oltre che di una ricca esperienza amministrativa, anche della cultura acquisita con il Diploma universitario di specialista in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani.

In questa fase, si irrobustisce il filone della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà, con progetti mirati in paesi di varie parti del mondo, tra i quali figurano il Brasile, l'Argentina, la Moldavia, il Mozambico, l'Etiopia, Gibuti, la Romania, la Serbia, la Croazia, l'Albania, la Mongolia, l'Ucraina. Altro filone in robusta crescita è quello che riguarda l'educazione e la formazione in campo scolastico. La Regione investe sia sugli Insegnanti sia sugli Studenti. A partire dall'anno 2000, essa ha affidato al Centro diritti umani il compito di organizzare una serie di corsi di formazione degli Insegnanti per l'educazione alla cittadinanza attiva, ai diritti umani, alla solidarietà, al dialogo interculturale con il coinvolgimento di centinaia di Insegnanti delle sette province del Veneto: dunque, attività di formazione dei formatori, in questo caso di gruppi qualificati di Insegnanti-Tutors in collegamento con un più ampio progetto del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca. Anche nel portare avanti questo robusto investimento in capitale umano, la Regione si trova in prima fila, anzi in posizione di esemplare traino, come attestato anche dalla Conferenza nazionale svoltasi a Venezia nel novembre del 2003 con la partecipazione di oltre 400 Insegnanti provenienti da tutte le Regioni d'Italia. Come prima accennato, sempre su questo terreno la Regione finanzia programmi di educazione degli studenti con la collaborazione sia dell'UNICEF regionale sia di varie associazioni operanti sul territorio. Va segnalato in particolare il suo supporto al Corso di formazione alla cooperazione allo sviluppo dell'Università di Padova dove, è bene ricordarlo, per iniziativa dell'indimenticabile Presidente dell'UNICEF-Italia Arnoldo Farina, nel 1982 trovò svolgimento il primo Corso del genere in Italia, seguito poi da analoghi Corsi in altre università.

Va inoltre segnalato che, a supporto della folta serie di interventi formativi, il Centro diritti umani ha curato la pubblicazione di sussidi didattici e di alcuni CD rom contenenti "moduli" elaborati dagli Insegnanti coinvolti nei corsi di formazione.

Nel novembre 2002 la Regione ha proceduto a fare un primo bilancio della nuova fase di politica organica con un convegno organizzato a Padova sul tema: “La Regione del Veneto per i diritti umani, la pace e la cooperazione allo sviluppo”. Per l’occasione, ampio spazio è stato dato a responsabili di associazioni e di enti locali per la presentazione delle rispettive “esperienze”.

A questo punto, viene spontaneo domandarsi: dove trova alimento la carica di fertile diffusività della normativa regionale del Veneto nel campo dei diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione allo sviluppo? La risposta c’è. Essa va ricercata nei sinergismi attivati fra più fattori, che elenco a titolo indicativo: la tradizionale cultura di pace e di cooperativismo sociale diffusa nel territorio; la ricca infrastruttura di società civile solidarista animata da associazioni, gruppi di volontariato, centri missionari; un’antica e prestigiosa università pionieristicamente impegnata nel campo della pace e dei diritti umani; personalità politiche della Regione particolarmente sensibili alla sfida della promozione umana (ho anche in mente una persona dell’amministrazione regionale degli anni passati, la cui profonda umiltà, se da un lato mi ingiunge di non segnalarla per nome, dall’altro non mi impedisce di ringraziarla di tutto cuore); l’assunzione di ruoli internazionali da parte della Regione fin dai primi anni della sua istituzione (si pensi all’idea di dar vita alla Comunità di lavoro Alpe Adria); non ultima l’originalità “giuridica” e il contenuto innovativo della Legge n.55/99 (e, ovviamente, della precedente Legge n.18/88).

Quest’ultimo elemento merita una specifica, seppur breve, considerazione. L’articolo 1 della vigente Legge “riconosce” formalmente quali diritti individuali e collettivi i valori della pace e dello sviluppo, che vengono comunemente annoverati tra i cosiddetti diritti di terza generazione ma che non figurano (ancora) nell’elenco ufficiale sancito dalle “Convenzioni giuridiche” internazionali promosse dalle Nazioni Unite. A pace e sviluppo sono dedicate due “Dichiarazioni” dell’Assemblea Generale, rispettivamente del 1984 (Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace) e del 1986 (Dichiarazione sul diritto allo sviluppo): come dire, siamo allo stadio dell’enunciazione di principi, non ancora a quello della posizione della norma giuridicamente vincolante. La Regione del Veneto è già entrata in questa seconda fase: con la legge del 1988 essa ha anticipato l’ordinamento internazionale nel riconoscere *giuridicamente* il diritto alla pace e, con la Legge del 1999, anche il diritto allo sviluppo. Potremmo orgogliosamente dire che essa ha recepito la *vox populi* che in Veneto e in ogni parte del mondo chiama la pace e lo sviluppo (e l’ambiente) col nome di “diritti umani”.

Collegando dunque il proprio ordinamento giuridico, oltre che (naturalmente) alla Costituzione nazionale, anche e direttamente al Diritto internazionale, la Regione del Veneto ha creato le inoppugnabili premesse per la piena legittimazione, sia formale sia sostanziale, delle sue iniziative a proiezione internazionale. Qual è infatti lo spazio attuativo dei diritti umani? Se si assume che questi sono universali e trovano oggi riconoscimento anche in sede internazionale, allora ne discende che il loro spazio di attuazione è lo spazio-mondo: i diritti umani non hanno, non possono avere confini, come d'altronde espressamente proclama l'articolo 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite del marzo 1999 "sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti universalmente riconosciuti": "Tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali *a livello nazionale e internazionale*" (corsivo aggiunto).

La Regione, come il Comune, è "territorio", non "confine", quindi *naturaliter* vocata e pienamente libera di promuovere e garantire i diritti umani nei modi e coi mezzi che sono indicati nella Legge più volte citata.

La Regione del Veneto è dunque esemplarmente attiva all'interno di un movimento *costituzionalista* mondiale che opera per la saldatura degli ordinamenti giuridici ai vari livelli - nazionale, locale, regionale, internazionale - nel medesimo e indivisibile campo dei diritti della persona. È importante che si diffonda la consapevolezza di questa realtà giuridica innovativa perché ne discenda una sempre più piena consapevolezza dei fondamenti valoriali delle autonomie territoriali e delle correlate responsabilità politiche e sociali. Sarebbe bello che di questa consapevolezza e di quanto generosamente seminato in questi anni ci fosse traccia esplicita nello Statuto della Regione, magari in un primo articolo che proclami, letteralmente, che il Veneto è una comunità autonoma fondata sul valore della dignità umana e sui diritti che da questa discendono, da proteggere e promuovere nel Veneto e nello spazio senza confini che è conaturale alla loro intrinseca universalità. Questo sarebbe anche in perfetta consonanza con il testo dell'articolo 2 della Costituzione europea: "L'Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'eguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni agli stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione".

LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1999, N. 55

*“INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI
UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO E ALLA SOLIDARIETÀ”*

Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 (BUR n. 110/1999)

Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.

CAPO II

Promozione dei diritti umani e della cultura di pace

Art. 2 - Iniziative culturali di informazione.

1. La Regione promuove e sostiene:

- a) convegni e seminari di studio e di ricerca sui temi della promozione dei diritti umani e della cultura di pace;
- b) il premio annuale denominato "Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli", a riconoscimento dell'attività svolta in uno dei seguenti settori: progettazione educa-

tivo-culturale, informazione, produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo;

c) l'Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di apposita convenzione con il compito di curare:

1) la raccolta, sistematizzazione, diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi, documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani, della cultura della pace, diritti umani e democrazia della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

2) il censimento delle associazioni e organizzazioni non governative nonché dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio regionale, operanti nel campo dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

3) il libero accesso di associazioni e singoli cittadini alla consultazione dei materiali multimediali;

d) l'informazione sulla cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento all'attività dei soggetti impegnati in progetti di cooperazione decentrata e alle iniziative promosse dalle organizzazioni internazionali;

e) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, della cultura di pace e della educazione alla solidarietà e di rispetto e tutela delle identità culturali, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

f) la formazione e l'informazione per i giovani che prestano servizio civile e per i responsabili degli enti competenti in conformità alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

Art. 3 - Programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace.

1. La programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace viene realizzata con il programma triennale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'articolo 12.

2. Il programma di cui al comma 1 definisce:

- a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nel triennio;
- b) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani;
- c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

Art. 4 - Piano annuale di attuazione.

1. Sulla base del programma triennale di cui all'articolo 3 la Giunta regionale, sentito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace, approva il piano annuale di attuazione.

2. Il piano annuale individua le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi.

CAPO III

Cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale

Art. 5 - Progetti di cooperazione decentrata.

1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano ai principi di centralità dello sviluppo umano sostenibile, e tendono ad integrare nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo la crescita economica e sociale, con azioni che si prefiggono obiettivi strutturali, distintamente dall'aiuto umanitario.

2. Nell'attività di cooperazione rientrano:

- a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica;
- b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
- c) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti:
 - 1) a operatori veneti destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;

- 2) a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l'organizzazione di corsi in loco o in Veneto;
- d) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari capaci di tutelare la salute;
- e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;
- f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
- g) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, preferibilmente anche con la partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate con risorse proprie da imprese venete nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.
3. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione interviene al fine di:
- a) promuovere il coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1;
- b) realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata;
- c) sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.
4. I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni, presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nella progettazione di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro Paesi d'origine.

Art. 6 - Soggetti promotori e destinatari.

1. La Regione riconosce e sostiene, quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le università, le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), () le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le associazioni di immigrati del Veneto.
2. Le iniziative di cooperazione decentrata si rivolgono prioritariamente alle popolazioni dei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli organismi, le comunità comunque

organizzate e le istituzioni locali direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei progetti stessi.

3. I Paesi destinatari di tali interventi sono indicati nel piano annuale degli interventi di cui all'articolo 11.

Art. 7 - Rapporti con lo Stato e l'Unione Europea.

1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione allo sviluppo e, in conformità agli indirizzi di politica estera del Governo italiano, propone e partecipa a interventi di cooperazione decentrata del Ministero degli Affari Esteri e dell'Unione Europea anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 8 - Interventi di solidarietà internazionale.

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera e nel quadro dei programmi definiti dalle competenti amministrazioni statali, contribuisce alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni di Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico.

2. Per i fini indicati al comma 1 e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la Regione può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andrà a incrementare il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale. A tal fine è autorizzato l'adeguamento dello stanziamento necessario nel bilancio di previsione con decreto del dirigente regionale della struttura regionale competente.

Art. 9 - Tipologie di intervento.

1. Gli interventi regionali di solidarietà internazionale consistono in:

- a) assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile ed all'infanzia;
- b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e generi di conforto;

- c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione da enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi associativi del Veneto;
- d) diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati dai soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali;
- e) sostegno a progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1;
- f) sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.

Art. 10 - Programma degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

1. La programmazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale viene realizzata con programma triennale approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 14.
2. Il programma triennale di cui al comma 1 è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.
3. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce:
 - a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nell'arco del triennio;
 - b) i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo;
 - c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.
4. In sede di approvazione del programma triennale la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale la relazione di puntuale verifica degli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, in rapporto alle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 11 - Piano annuale di attuazione.

1. Sulla base del programma triennale la Giunta regionale, sentito il Comitato per la Cooperazione allo sviluppo, predispone ed approva il piano annuale di attuazione, all'interno del quale può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma triennale.
2. Il piano annuale:

- a) determina gli obiettivi e le priorità annuali e individua i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente dalla Regione o, se promossi dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, mediante la concessione di contributi, determinandone l'ammontare;
 - b) definisce le modalità del coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, per l'attuazione di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo;
 - c) determina le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.
3. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta alla Commissione consiliare competente.
4. Il piano annuale di attuazione è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

CAPO IV

Organizzazione

Art. 12 - Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.

1. È istituito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
 - b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;
 - c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto;
 - d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
 - e) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti designati d'intesa dalle associazioni senza fine di lucro, individuate dalla Giunta regionale, operanti in almeno quattro province del Veneto da almeno tre anni che prevedono nell'atto costitutivo iniziative nel campo dei diritti umani e della cultura di pace, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare;
 - f) il direttore dell'Archivio di cui all'articolo 2, lettera c), o da un suo delegato;

g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).

3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), g), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

Art. 13 - Compiti del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.

1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace di cui al Capo II della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi anche della consulenza tecnico-scientifica della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 17 e 19.

Art. 14 - Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

1. È istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;

c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto;

d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione regionale dei comuni del Veneto (ANCI);

e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa tra le associazioni imprenditoriali del Veneto;

- f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Veneto;
- g) due rappresentanti effettivi e due supplenti, delle organizzazioni non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri, scelti dalla Giunta regionale;
- h) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa delle associazioni di volontariato individuate dalla Giunta regionale, operanti da almeno tre anni sul territorio regionale e che prevedono tra gli scopi statutari, in forma prevalente, iniziative di cooperazione allo sviluppo;
- i) un componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta regionale dell'immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9;
- l) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).

3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), i), l), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

Art. 15 - Compiti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

1. Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui al Capo III della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per la cooperazione allo sviluppo può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 18 e 19.

Art. 16 - Funzionamento dei comitati.

1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace ed il Comitato per la cooperazione allo sviluppo durano in carica l'intera legislatura.

2. Per la validità delle riunioni dei Comitati è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
3. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale e a partecipare con voto deliberativo in caso di assenza del corrispondente componente effettivo.
4. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti dei Comitati spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17 - Fondazione Venezia per la ricerca sulla Pace.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per concorrere alle attività della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, già istituita con la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto della medesima.
2. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Fondazione di cui al comma 1 per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 18 - Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

1. La Regione aderisce all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, organismo associativo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per il coordinamento delle politiche regionali di cooperazione allo sviluppo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per contribuire all'attività dell'Osservatorio di cui al comma 1 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto medesimo.
3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica dell'Osservatorio per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 19 - Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia).

1. La Regione del Veneto partecipa alle attività della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto della medesima, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Regione mette a disposizione la sede per le riunioni a Venezia della Commissione e contribuisce all'organizzazione delle stesse.
3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 20 - Conferenza regionale, manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo e promozione del commercio equo e solidale.

1. La Giunta regionale convoca, con cadenza biennale, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della presente legge.
2. Nell'ambito della conferenza, la Giunta regionale promuove:
 - a) una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo;
 - b) una manifestazione denominata la giornata veneta del mercato equo e solidale e del consumo critico per promuovere la vendita dei prodotti, provenienti dai Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati provenienti dai relativi Paesi che si occupano, senza fini di lucro, di commercio equo e solidale.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 21 - Norma transitoria.

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale approva i programmi triennali previsti dagli articoli 3 e 10 entro il 31 dicembre 2000. Nelle more dell'approvazione dei programmi la Giunta regionale è autorizzata ad approvare i piani annuali di cui agli articoli 4 e 11. Il piano annuale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale è inviato al Ministero degli Affari Esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

2. Alla nomina dei componenti dei Comitati di cui agli articoli 12 e 14 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato permanente per la pace di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 rimane in carica fino all'insediamento del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'articolo 12.

4. In fase di prima applicazione i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 e lettera h) del comma 2 dell'articolo 14 sono scelti dalla Giunta regionale.

Art. 22 - Abrogazioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate:

- a) la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18;
- b) la legge regionale 16 aprile 1992, n. 18.

2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

Art. 23 - Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, quantificati in lire 1.500 (millecinquecento) milioni per l'anno 2000 si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dalla partita n. 10 del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 del bilancio pluriennale 1999-2001. Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio pluriennale, a partire dall'esercizio 2000, sono istituiti i seguenti capitoli:


- a) cap. n. 70015, denominato "Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo", con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza per l'anno 2000;
- b) cap. n. 70017, denominato "Interventi regionali in materia di promozione dei diritti umani e della cultura di pace" con lo stanziamento di lire 350 milioni in termini di competenza per l'anno 2000.

Parimenti, al già istituito capitolo n. 70016, denominato “Fondo per interventi di solidarietà internazionale”, viene assegnato uno stanziamento di lire 150 milioni in termini di competenza per l’anno 2000.

Art. 24 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


INFRASTRUTTURA REGIONALE PER LA PACE, I DIRITTI UMANI E LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO




STANZIAMENTI DI BILANCIO ANNI 2000-2004

(V.A. in migliaia di euro)

Cooperazione allo sviluppo



Solidarietà Internazionale



Diritti umani